

Spett.le  
[•]  
Via [•], [•]  
[CAP] – [Città] (Provincia)

Tre Ville, [•] \_\_\_\_\_ 2026

Egregio dott. [•],

facciamo seguito al contatto intercorso a mezzo pec, nel corso del quale si è manifestato l'interesse di [•] (di seguito, la "**Società**") a ricevere ed analizzare Informazioni Riservate (come di seguito definite) in relazione all'operazione di cessione di crediti (di seguito l' "**Operazione**") da parte di SEA S.p.A. in concordato preventivo (di seguito "**SEA S.p.A.**" e/o la "**Parte Divulgante**").

Con il presente accordo (l' "**Accordo**"), la Società, anche per conto dei propri Rappresentanti (come di seguito definiti), dei quali promette il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., assume nei confronti della procedura concordataria gli obblighi di riservatezza nei termini e modalità di seguito descritti.

\* \* \*

1. Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni scritte e verbali di qualsivoglia natura, gli atti, i documenti, le proiezioni, le stime, i documenti di presentazione e i dati, di qualsiasi natura, anche se non espressamente qualificati come "riservati", che sono state o verranno comunicate alla Società e/o ai suoi Rappresentanti dalla Parte Divulgante (ovvero che sono state o verranno acquisite dalla Società e/o ai suoi Rappresentanti), relative e/o connesse direttamente e/o indirettamente alla Operazione, nonché i pareri, i rapporti, i commenti, le analisi, gli studi, le estrapolazioni, le sintesi e/o le deduzioni ovvero ogni altro documento predisposto dalla Società, dai suoi Rappresentanti e/o da Terzi (come di seguito definiti) che contengano o riflettano le, o siano stati elaborati sulla base delle, suddette informazioni.

Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini del presente Accordo le informazioni rientranti in una delle seguenti categorie:

- (a) che siano di pubblico dominio alla data di perfezionamento del presente Accordo;
- (b) che divengano di pubblico dominio successivamente al perfezionamento del presente Accordo per cause non imputabili alla Società e/o a suoi Rappresentanti;
- (c) che siano già legittimamente in possesso della Società e/o di suoi Rappresentanti prima del perfezionamento del presente Accordo;
- (d) che debbano essere rivelate a norma di leggi ovvero di provvedimenti o ordini di qualsiasi autorità; in tal caso la Società sarà obbligata a darne preventiva informazione scritta a SEA S.p.A.; o
- (e) la cui divulgazione sia stata concordata per iscritto con la Parte Divulgante.

2. La Società si impegna, anche per conto dei suoi Rappresentanti, ai sensi dell'art. 1381 c.c.:

- (a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le misure necessarie, secondo i migliori *standard* professionali, a non pregiudicare la loro riservatezza;
- (b) ad utilizzare e/o riprodurre le Informazioni Riservate esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario alla valutazione dell'Operazione;
- (c) a non divulgare o altrimenti rendere note le Informazioni Riservate, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante, a soggetti diversi:
  - i. dai propri dirigenti e dipendenti (ivi inclusi coloro facenti parte delle competenti funzioni aziendali di controllo);

- ii. dai componenti degli organi sociali, anche consultivi e/o comitati tecnici, della Società (di seguito, congiuntamente ai soggetti di cui al precedente punto (i), i **“Rappresentanti”**) che debbano conoscerle al fine di valutare e/o di autorizzare la possibile Operazione.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, la Parte Divulgante autorizza sin d'ora la Società a divulgare le Informazioni Riservate a propri consulenti, *advisor* e revisori incaricati nonché ogni altro soggetto che agisce su incarico della Società nell'ambito della valutazione della possibile Operazione (congiuntamente denominati i **“Terzi”**), a condizione che i Terzi si impegnino preventivamente nei confronti della Società ad utilizzare le Informazioni Riservate mediante la sottoscrizione di un accordo di riservatezza di contenuto sostanzialmente identico a quello del presente Accordo.

3. Su richiesta scritta della Parte Divulgante qualsiasi Informazione Riservata resa disponibile alla Società sarà distrutta o restituita a seconda delle istruzioni ricevute, senza che la Società possa trattenerne copia. Resta, peraltro, inteso che: (i) qualora, per qualunque ragione, la Società non dovesse proseguire nell'Operazione, ovvero la stessa dovesse essere per qualsiasi ragione interrotta, tutta la documentazione, in copia o comunque riprodotta, in possesso della Società, sarà prontamente restituita a SEA S.p.A. ovvero distrutta, indipendentemente da una richiesta di SEA S.p.A. in tal senso; parimenti, ogni registrazione delle Informazioni Riservate su supporto elettronico o altro supporto posseduto, custodito o controllato dalla Società sarà definitivamente cancellata; (ii) la restituzione o distruzione delle Informazioni Riservate non pregiudicherà in alcun modo la vincolatività ed efficacia degli obblighi a carico della Società ai sensi del presente Accordo.

4. La Società prende atto e accetta:

- (a) che le Informazioni Riservate che gli sono state o gli saranno fornite dovranno essere oggetto di autonoma verifica da parte della Società;
- (b) che né la Parte Divulgante, né i suoi dipendenti, collaboratori o consulenti assumono alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale, o forniscono alcuna garanzia sulla accuratezza e/o completezza delle Informazioni Riservate, non garantiscono che tali informazioni siano sufficienti ai fini della valutazione della convenienza o meno di procedere nell'Operazione, e non assumono alcun impegno ad aggiornare tali informazioni e/o a correggere anche eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse nel corso dell'Operazione.

5. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 24 mesi.

6. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo in merito agli impegni assunti tra la Società e la Parte Divulgante in relazione alla riservatezza delle Informazioni Riservate riguardanti l'Operazione e nessuna modifica del presente Accordo o alle condizioni dello stesso sarà efficace se non concordata per iscritto tra la Società e la Parte Divulgante.

7. La comunicazione delle Informazioni Riservate alla Società ed il loro contenuto non costituirà, né espressamente né implicitamente, parte integrante di qualsiasi contratto che debba essere stipulato relativamente all'Operazione né potrà in alcun modo ed a qualsiasi titolo essere richiamata, considerata ovvero costituire base per pretendere un qualsivoglia affidamento in relazione alla possibile continuazione delle negoziazioni e/o alla conclusione dell'Operazione; pertanto, ciascuna parte prende atto ed accetta che il presente Accordo non comporta alcuna obbligazione o affidamento a carico dell'altra parte relativamente al perfezionamento dell'Operazione.

8. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Il Foro di Trento avrà competenza esclusiva per qualsiasi controversia derivante dal, o relativa al, presente Accordo.

\* \* \*

Qualora convenga con quanto sopra esposto, La preghiamo di restituirci il presente Accordo sottoscritto in segno di piena e incondizionata accettazione.

Cordialità

Il Liquidatore Giudiziale di SEA S.p.A. in concordato preventivo

dott. Michele Ballardini

Per accettazione

  

---